

Casi pratici e migliori prassi nei doveri di diligenza

Corso OAD-FCT 2022
31 marzo 2022

Rosa Cappa, Avv., Studio legale e notarile Gaggini & partners, Lugano



Sommario

- Introduzione generale
- Alcune decisioni del Tribunale penale federale e del Tribunale federale a tema LRD
- Commenti e spunti per l'operatività
- Prassi relativa ai doveri di diligenza con riferimento agli esempi contenuti nella Convenzione di diligenza delle banche



Caso 1: le relazioni pericolose di un fiduciario ticinese

Sentenza TPF SK.2017.44 del 29.12.2017

- I personaggi
- I fatti
- Le attività svolte dal fiduciario (non solo consulenza e gestione patrimoniale)
- Le indagini in Italia e in Svizzera
- L'analisi del Tribunale: il ruolo del cliente e del fiduciario
- Le norme giuridiche citate
- La condanna



I personaggi: i clienti e il fiduciario

1. I clienti:

- l'imprenditore Longo, commercialista molisano arrestato per mafia nel 2014 dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Milano.
- i fratelli G., V. e D. Martino, membri di un clan 'ndranghetista operativo in Lombardia, dedito a usura, estorsioni, traffico di stupefacenti e al riciclaggio con la commercializzazione di prodotti alimentari e il catering, con gli investimenti in strutture alberghiere e con il gioco d'azzardo, con l'intestazione delle risorse finanziarie dell'associazione a terzi, quali Longo. G. (il boss, detto Maciste) e V. erano già stati condannati per reati di mafia negli anni nel 1996.
- Antonella, la moglie di D. Martino, cliente ufficiale di B.

2. Il fiduciario: B., laureato in economia politica, fiduciario finanziario e commercialista, amministratore di varie società ed ex impiegato di banca



I fatti: le operazioni amministrative

- Nel 2012 B. viene incaricato da Antonella, moglie di D. Martino, di rintracciare la somma di 1.5mio frs. depositati dal 1995 su un conto cifrato in una banca svizzera che nel frattempo aveva cambiato nome. Antonella era titolare e ADE del conto mentre titolare di procura era sua cognata, moglie di V. Martino, fratello di D. Martino. I fondi (oltre 1mia Lire versati in contanti in 7 mesi) provenivano, a loro dire, dagli utili della ditta di autolavaggio dei fratelli Martino.
- A quell'incontro, come ad altri incontri, erano presenti Antonella, suo marito D. Martino, Longo e G. Martino.
- B. indica ai suoi clienti che per poter disporre liberamente dei soldi depositati in una banca svizzera senza che le autorità italiane lo sappiano, è necessario avere un permesso di residenza in Svizzera.



I fatti: le operazioni societarie e amministrative

- B. trova casa e lavoro in Svizzera a D. Martino e lo fa divorziare dalla moglie, in modo da evitare che le autorità cantonali gli neghino il permesso, considerando il suo centro d'interesse l'Italia perché vi risiede Antonella.
- B. nel 2014 fonda e amministra per conto di Longo la FL Advisory.
- B. assume fittiziamente D. Martino alla FL e per la sua residenza fittizia indica l'appartamento di due locali a Vacallo di Longo. Fatto il divorzio fittizio, D. Martino ottiene il permesso B in due giorni dalle autorità ticinesi. Longo compra casa nel Luganese.



I fatti: le operazioni bancarie

- B., grazie alla domanda di ricerca presso l'Ombudsman delle banche da lui firmata, trova il conto, fa dare ad Antonella l'ordine di non eseguire pagamenti all'assicurazione per le polizze annullate - quelle intestate ai cognati G. e V. e i cui premi erano corrisposti a debito dal conto e ordina la vendita del deposito titoli, vale a dire la monetizzazione degli averi in conto.
- Dopo di che, fa trasferire il 1.5mio frs. prima su un conto societario a Dubai e poi su un conto cifrato alle Bahamas; infine, fa rientrare la somma di nuovo in Svizzera su un altro conto, questa volta intestato a D. Martino poiché "donati" dalla moglie Antonella.



I fatti: le operazioni immobiliari e societarie

- B. organizza e fa realizzare la compravendita di uno stabile del valore di 3.3.mio franchi di fronte alla stazione di Chiasso. Lui stesso partecipa all'affare, comperando il 10% dell'immobile, mentre Longo acquista il 40% e il 50% rimanente va a D. Martino.
- Per ristrutturare l'immobile, B. costituisce la DWA Costruzioni, di cui è socio e amministrata da lui, Longo e da un parente di quest'ultimo. Nelle intercettazioni il boss G. Martino ne parla con un altro mafioso come di una sua società destinata a fare utili in Ticino, ma gli arresti in Italia interrompono il progetto.



Le indagini in Italia

- 16.12.2014: la DDA di Milano ordina l'arresto di Longo in quanto "banchiere" della locale 'ndrina di Desio, referente in Lombardia del clan della 'ndrangheta della "famiglia" Libri-De Stefano-Tegano di Reggio Calabria. Fra gli altri, vengono arrestati G. e V. Martino
- 17.10.2016: il processo «rinnovamento» si conclude con la condanna di numerosi imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso per un totale di 400 anni di carcere. I fratelli G. e V. Martino, condannati rispettivamente a 20 e a 11 anni e 3 mesi di reclusione, sono alla seconda condanna per reati di mafia, dopo un primo arresto nel 1996, mentre per D. Martino è la prima volta. Longo, è stato pure condannato in Italia.



L'indagine in Svizzera

- 17.12.2014 il MPC arresta Longo per partecipazione a organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) e altri reati
- 28.04.2016 l'indagine è estesa a B. e ad Antonella per riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e altri reati
- 29.12.2017 il TPF condanna Longo, reo confesso, per sostegno a organizzazione criminale a 5 anni e 6 mesi di carcere e B. per riciclaggio di denaro grave e falsità in documenti a 3 anni di carcere con la condizionale (di cui 6 mesi da espiare)
- 27.03.2018 il TPF condanna Antonella per riciclaggio di denaro e falsità in documenti a 2 anni di reclusione sospesi
- 11.01.2022 il TF assolve B.



L'analisi del Tribunale penale federale



Le norme giuridiche citate nella sentenza

- Art. 260^{ter} cpv. 2 CP Organizzazione criminale
- Art. 305^{bis} n. 2 CP Riciclaggio di denaro
- Art. 251 CP Falsità in documenti
- Art. 2, 4 LRD
- Indizi di riciclaggio ORD-FINMA



Il ruolo di Longo nell'organizzazione criminale

- Longo si è prestato alla ricerca di opportunità d'investimento nel settore immobiliare nonché alla gestione di veicoli societari che potessero contribuire, anche con contratti di lavoro di comodo, a giustificare la presenza in Svizzera di altri membri della cosca, quali D. Martino, facilitando nel contempo la sua infiltrazione nel tessuto economico locale, l'intestazione a registro fondiario dell'immobile a Chiasso a un esponente della cosca, ha ospitato D. Martino nel suo appartamento in Svizzera



Il ruolo di Longo nell'organizzazione criminale

- Longo ha inoltre messo a disposizione il suo conto bancario di Lugano, per accogliere il denaro dell'organizzazione, poi confluito nell'acquisto dell'immobile di Chiasso, ha pure funto da intestatario fittizio per rilevanti disponibilità finanziarie dell'organizzazione, sia in Italia sia in Svizzera per ciò che attiene l'immobile di Chiasso. Ha inoltre tenuto in deposito della documentazione pertinente gli interessi del clan presso il suo domicilio



Il ruolo di Longo nell'organizzazione criminale

- Longo ha effettuato per conto del clan trasporti transfrontalieri di contanti, versamenti e prelievi per cassa, consegna brevi manu di denaro contante e cambi di valuta



Il riciclaggio di denaro art. 305^{bis} CP

Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

(omissis cpv.1bis e cpv. 2 I° parte)

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (cpv. 2 II° parte).



Obblighi di diligenza: Accertamento dell'ADE art. 4 LRD

L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'ADE. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'ADE (cpv. 1).

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica ADE, se:

- a. non c'è identità tra la controparte e l'ADE o se sussistono dubbi in merito;
- b. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
- c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2 (cpv.2).



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- un'operazione transfrontaliera implicante il cambiamento di titolarità formale e di riconduzione economica. In effetti, dal conto di PP. Ltd. a Dubai, riconducibile in quella sede ad Antonella, moglie di D. Martino, vi è un bonifico internazionale su di una rubrica che viene dichiarata di spettanza economica di Longo su di un conto intestato a E. presso la banca F.;
- vari prelievi in contanti per cassa dalla rubrica A. del conto E., che hanno interrotto la traccia documentale;
- la consegna brevi manu di fr. 20'000.-- a Longo. B. ha ammesso che i prelievi dalla rubrica A. del conto E. precedevano dazioni in contanti a Longo.



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- Il bonifico a debito della rubrica A. conto E. presso la banca F. utilizzato quale schermo per la rubrica aperta a nome di Longo per ospitare i fondi provenienti dal conto intestato a PP. Ltd. Destinatario del bonifico presso la banca G. è il conto personale di Longo, il quale figura quale titolare e ADE. B. ha fatto capo alla società di servizi E. a cui aveva accesso per poter interporre un intermediario non riconducibile a Longo. In effetti, quest'ultimo non figura quale titolare o ADE sulla rubrica A. del conto di E. presso la banca F.;
- il bonifico del saldo della rubrica A. sul conto di B. presso la banca G.



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- Il trasferimento a favore del conto del notaio, a debito del conto della banca G. di Longo, con riferimento all'immobile di Via V.. Il coinvolgimento operativo di B. nell'operazione immobiliare di Via V., non andata in porto, risulta confermata da una sua email al notaio, il giorno successivo al trasferimento dei fondi sul conto notarile, con cui egli invitava il pubblico ufficiale a ritornare i fondi. Il grado di compartecipazione di B. all'insieme dell'operatività riguardante l'operazione immobiliare risulta pure dall'operatività - finanziaria, ipotecaria, sopralluoghi – connessa da lui avuta;
- B. aveva anche accesso all'e-banking del conto di Longo presso la banca G. ed era prevista una sua partecipazione nell'operazione dell'ordine del 10%



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- L'operazione con la società MM. SA, società di servizi - e dunque uno schermo - riconducibile a B., che ha disposto un bonifico transfrontaliero a favore di un conto riconducibile a una terza entità, diversa come titolarità e come riconduzione economica. B. era a conoscenza della provenienza - il conto di Longo presso la banca G. – degli averi patrimoniali che, una volta giunti sul conto di MM. SA presso la banca M., sarebbero finiti su un conto in Italia.



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- Vari bonifici in entrata sul conto di D. Martino presso la banca M., B. ha assistito Antonella, moglie di D. Martino, nel trasferimento dei valori patrimoniali, preannunciando l'operazione alla banca M., nei confronti della quale disponeva di una delega per l'identificazione dei clienti ex LRD. Il conto intestato a D. Martino designava questi quale avente diritto economico, TT. SA quale titolare di procura amministrativa e B. quale procuratore individuale per quest'ultima società. La documentazione d'apertura era stata firmata presso la società TT. SA, con B. che aveva formalmente identificato D. Martino, e ciò in forza della delega d'identificazione di cui beneficiava presso la banca M..
- Il formulario A è a firma di B., incaricato dell'identificazione. Il rapporto d'identificazione del cliente indica come D. Martino desiderasse una relazione bancaria sulla quale far affluire averi personali derivanti dalla sua attività professionale e come egli disponesse di un patrimonio globale dell'ordine di fr. 6 mio. e di un reddito annuo pari a fr. 120'000.--. Ciò illustra il controllo operativo che B. aveva sul conto di D. Martino, che si coniugava dal punto di vista operativo con quello sul conto QQ. riconducibile alla di lui moglie, Antonella. Trattasi di operazioni transfrontaliere e che intervengono fra titolari e aventi diritto economico diversi fra loro.



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- Il bonifico del saldo del conto di D. Martino (franchi 1'080'000.--) a favore del conto del notaio rogante la compravendita dell'immobile di Via Y. a Chiasso. La plausibilità dell'operazione è stata oggetto di controllo da parte del gestore patrimoniale esterno TT. SA che gestiva la relazione, come risulta dalle verifiche supplementari fatte dalla banca M.;
- L'ordine di bonifico porta la firma di D. Martino, ma il numero fax sul documento in questione è quello della struttura professionale di B. e l'intera operazione immobiliare è stata gestita da B.



Il riciclaggio di B.: le operazioni vanificatorie

- L'acquisto, ad opera di B., di una quota del 10%, sull'immobile di Via Y., di proprietà di Longo per franchi 153'600.-- ancorché il prezzo della compravendita fosse di fr. 330'000.--. A quel momento, B. era già da tempo consapevole dell'origine criminale dei fondi di provenienza dal conto BB. e poi largamente confluiti nell'immobile di Via Y. L'acquisto di una quota di comproprietà su di un immobile costituisce un ulteriore mutamento della natura nei valori patrimoniali di provenienza criminale che, nel caso di specie, vengono trasformati da un diritto reale in un credito obbligatorio.



Il riciclaggio di denaro: la presunzione dell'illecita provenienza dei fondi e l'accettazione del rischio di realizzazione del reato

- Per la condanna per riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) è sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. Il giudice può dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. **Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse.** Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito.



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

B. Si è occupato del conto BB. perché Antonella, titolare del conto, accompagnata da terze persone – il marito D. Martino, il cognato G. Martino e Longo -, si rivolge a lui per trovare la relazione di cui nei decenni aveva perso le tracce. Si trattava di una circostanza inusuale, alla luce del fatto che la titolare stessa, e non un familiare o un erede, era alla ricerca della propria relazione bancaria, oltretutto accompagnata da terze persone, familiari e non. La Corte non ha però ritenuto che tale fattispecie fosse, già di per sé, un elemento esterno rivelatore - una “red flag”.



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

B. È riuscito a trovare il conto BB. dopo aver reperito le modalità di finanziamento delle polizze assicurative di G. e V. Martino da parte del conto BB., formalmente di Antonella, moglie di D. Martino, circostanza che crea un nesso fra BB. e le polizze nonché fra D., G. e V. Martino.

Un indizio esteriore avrebbe già dovuto indurre B., fiduciario finanziario e commercialista, a riflettere maggiormente circa gli intrecci d'interessi e di titolarità economica in punto ai valori patrimoniali di BB. e al finanziamento delle polizze assicurative da parte del conto bancario. Tale "red flag" è rappresentata dalla procura conferita alla OO. SA a firma G. Martino, datata 4 maggio 2012 e dal desiderio di Antonella, ma anche di G. Martino e V., di liquidare il conto BB. - appena ritrovato - e le polizze dell'assicurazione CC. per convogliare altrove gli attivi. Il carattere inusuale di tali desiderata risiedeva, da un lato, nel fatto che un periodo di accelerazione su più fronti faceva seguito a oltre 15 anni di inattività di BB. e, dall'altro, che le polizze assicurative venivano riscattate, per poi far confluire tutti gli attivi su di una società di servizi - PP. Ltd. a Dubai.



La difesa: così fan tutti

Secondo B. si trattava di una struttura usuale per quel periodo storico, proposta da lui stesso ai clienti che intendevano evadere il fisco estero. La Corte non ha ritenuto questi argomenti sufficienti a dimostrare che B. non avesse accettato l'ipotesi che i fondi fossero di origine criminale.



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

In occasione dei bonifici su PP. Ltd., B. ha indicato all'assicurazione CC., «nel merito della pratica di compliance», come causale da impiegare per G. Martino, «rimborso di un prestito che il suo cliente ha contratto con PP. Ltd, società che in passato so aver finanziato la famiglia». In quel frangente, **B. sa perfettamente di essere interpellato dalla compagnia assicurativa CC. nel quadro della pratica compliance, il cui espletamento riveste carattere eminentemente sostanziale che non può ridursi ad un mero esercizio di stile per rasserenare il servizio compliance di un intermediario finanziario svizzero.** B. ha ammesso che non si trattava affatto della causale effettiva



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

La Corte ha ravvisato in tale «bugia» una violazione, da parte di B., fiduciario finanziario e commercialista, dei doveri di diligenza in ambito di legislazione antiriciclaggio che gli incombevano quale intermediario finanziario ex art. 2 LRD e responsabile della concezione e dell'implementazione dell'architettura dei flussi finanziari verso PP. Ltd. La Corte ha ritenuto che **il retroscena economico deve essere veritiero, non solo quello accertato dall'intermediario finanziario, ma pure quello che egli sostiene di fronte ai servizi di un istituto, di credito o assicurativo ex art. 2 LRD**, preposti alla vigilanza in ambito di obblighi antiriciclaggio.

La Corte ha nondimeno ritenuto che tale violazione, comunque presente, non potesse ancora - da sola - rivestire quel carattere di "gravità" richiesta dalla giurisprudenza, tale da poter ingenerare la prova dell'insorgenza quanto alla consapevolezza dell'origine criminale dei valori patrimoniali,



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

La soglia critica - vale a dire la concentrazione di singoli elementi esteriori che, valutati nel loro insieme e in base alle regole d'esperienza, hanno permesso alla Corte di inferire che B. ha accettato che l'evento illecito si produca - è raggiunta in occasione del bonifico sul conto E. presso la banca F. a partire da conto di PP. Ltd. È a questo punto che la Corte intravede la goccia che fa traboccare il vaso e palesa il dolo eventuale.

L'operazione in parola si configura quale un accredito sulla rubrica A. del conto intestato a E. presso la banca F. a Lugano, sul quale B. poteva disporre con diritto di firma individuale, essendo la società E. una persona giuridica facente comunque capo, dal punto di vista operativo, alla sua struttura professionale.



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

La Corte ha rilevato come tale operazione non fosse in linea con le dichiarate finalità di trasferire i fondi alle Bahamas, la destinazione essendo, dopo Dubai, non le Bahamas, ma nuovamente la Svizzera nell'arco di poco tempo, Paese i valori patrimoniali giungevano nuovamente dopo averlo lasciato 20 giorni prima.



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

La Corte ha altresì rilevato che, improvvisamente, la titolarità economica fino a quel frangente costantemente asserita da B. - vale a dire “Antonella” (moglie di D. Martino) - muta in “Longo”, il quale viene da B. indicato alla banca F. quale ADE della creanda rubrica “A.” della relazione di E. presso tale istituto di credito. Il formulario A è firmato da B. e le informazioni fornite alla banca F. nel quadro della plausibilizzazione dell'operazione, e di cui alla nota interna della banca, sono di B.. Le informazioni fornite al compliance della banca F. circa il retroscena economico sono le seguenti: «La rubrica sarà utilizzata per l'accredito di fr. 500'000.-- circa derivanti dalla restituzione di un prestito erogato dal BO». B. ha dichiarato di non avere fatto accertamenti quanto alla reale esistenza e consistenza di tale credito, a suo dire vantato da Longo nei confronti di SS..

Il retroscena economico non è stato, in altre parole, minimamente acclarato ad opera di B., cui incombeva lo scandaglio LRD sul conto E. presso la banca F. Con mente agli art. 2 e 4 LRD, trattasi di una violazione decisamente grave dei suoi doveri di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, non da ultimo anche alla luce degli indizi di riciclaggio di denaro elencati in calce all'ORD-FINMA 2010, allora vigente.



Il riciclaggio di B.: gli indici rivelatori della conoscenza o della presunzione dell'illiceità dei fondi

Tali indicazioni scorrette quanto all'origine del denaro pervenuto sul conto E. presso la banca F., sommata ai precedenti elementi esteriori e sulla scorta delle regole di esperienza, hanno portato la Corte a ritenere che a quel momento il fascio di elementi esteriori si soda a tal punto che è dato riconoscere in B. la consapevolezza quanto all'origine criminale dei fondi che si trovavano su BB. rispettivamente sulle polizze dell'assicurazione CC.



L'aggravante del riciclaggio imputata a B.

La Corte ha rilevato che B. era attivo professionalmente come fiduciario finanziario e commerciale, iscritto agli appositi albi, per cui aveva ottenuto delle autorizzazioni di polizia. Egli operava nella struttura professionale a lui facente a capo a Chiasso, la OO. SA e la BBB. SA. La Corte ha altresì evidenziato che B. non esercitava professionalmente il riciclaggio di denaro, ma l'ha nondimeno ripetutamente praticato durante un lasso di tempo abbastanza lungo - oltre un anno e mezzo, per complessive 18 transazioni - operando tutta una serie di operazioni e di servizi nel quadro dell'espletamento della sua attività di fiduciario, quali: colloqui con clienti, apertura di relazioni bancarie, l'allestimento dei relativi formulari di rito, gestione patrimoniale delle stesse - qual era per esempio il caso per il conto di D. Martino presso la banca M. -, contatti con professionisti nel quadro delle operazioni immobiliari portanti sugli immobili siti a Chiasso, creazione di società di diritto svizzero, contatti con corrispondenti - per esempio nel quadro dello spostamento su PP. Ltd. dei valori patrimoniali di BB. e presso l'assicurazione CC. -, concezione dei flussi di denaro verso e dall'estero, trasferimenti di valori patrimoniali verso e dall'estero - quali quelli verso PP Ltd., QQ., E., il conto di D. Martino presso la banca M. -, prelievi in contanti.



L'aggravante del riciclaggio imputata a B.

I mandati ricevuti danno contezza dell'attività svolta da B., a titolo oneroso, quale fiduciario, nell'ambito della sua attività professionale ordinaria. Ad esempio la costituzione della FL advisory per Longo, il mandato di gestione patrimoniale a titolo oneroso, con procura amministrativa, per D. Martino sul conto presso la banca M. e le relative fatturazioni, il mandato di gestione patrimoniale per conto di Longo presso la banca G., con remunerazione diretta e indiretta, il contratto di locazione fra L. SA a OO. SA, le fatture a L. SA da parte di BBB. SA e OO. SA, ecc., i mandati per l'acquisto delle quote di immobili e i relativi trasferimenti di denaro (con riferimento all'immobile di Via V. e all'immobile di Via Y.)



La falsità in documenti art. 251 CP

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).



La falsità in documenti commessa da B.

Secondo la Corte, la LRD impone all'intermediario finanziario, un'identificazione dell'ADE in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'ADE o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'ADE o in cui conferma di essere l'ADE, in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'ADE. Il Formulário A è considerato un documento ex art. 251 CP, così come le fatture registrate in contabilità.



La falsità in documenti commessa da B.

B., in qualità di amministratore unico della società L. SA, ha fatto registrare nella contabilità della predetta società diverse fatture per importi di cui la L. SA (perennemente in perdita) non era beneficiaria in quanto non aveva fornito nessuna prestazione di consulenza alle società CCC. SA e E., trattandosi di prestazioni di consulenza fornite da B. stesso. B. ha ammesso di aver usato questo sistema per fini di ottimizzazione fiscale.



La falsità in documenti commessa da B.

B. intenzionalmente indicato, contrariamente alla verità, che Longo era l'avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sulla relazione intestata alla società E. rubrica A. presso la banca F. Lugano, sottoscrivendo il relativo formulario A e dando al compliance della banca informazioni false riportate in una nota del consulente.



La falsità in documenti commessa da B.

Difesa di B.:

Longo gli aveva detto di vantare un credito nei confronti di del quarto fratello Martino e che avrebbe incassato il predetto credito, pari a fr. 520'000.– per conto di D. Martino, che a sua volta riceveva il denaro da Antonella, quindi direttamente dalla PP. Ltd. La conferma gli era stata data dallo stesso debitore davanti al suo commercialista italiano e il bonifico sarebbe stato ordinato da Antonella a favore di Longo, motivo per cui egli non avrebbe avuto dubbi sulla sussistenza del credito.

B. ha peraltro ammesso di non avere né chiesto né ottenuto documentazione - contrattualistica, copie di eventuali atti pubblici o altro - che potesse confermare o inficiare l'esistenza di un credito vantato da Longo nei confronti del quarto fratello Martino



La gravità della condotta illecita di B.

Per fissare la misura della pena, la Corte ha considerato che B., fiduciario iscritto all'albo, disponeva dei mezzi intellettuali, delle conoscenze specifiche, delle strutture, della preparazione nonché della formazione in materia di LRD per cogliere la gravità delle sue condotte. Come professionista riconosciuto, egli non ha esitato a fungere da intermediario, fornendo in prima persona informazioni compiacenti ai servizi compliance di banche e assicurazioni e agendo pure nella sua qualità di gestore esterno, anche con delega di verifica in materia di LRD. B. ha fatto leva sul rapporto di fiducia in essere con diversi attori dell'economia legale, segnatamente con diversi istituti di credito nonché col notaio, per permettere ai referenti di Longo, i fratelli Martino, di porre in essere le schermature che permettessero loro di allontanare i valori patrimoniali dal conto cifrato BB. e dalle polizze vita presso l'assicurazione CC. La Corte ha considerato che, senza la perizia professionale e le conoscenze tecniche di B., le varie operazioni vanificatorie transfrontaliere e i cambiamenti di titolarità economica sui vari conti non sarebbero stati possibili. Anche quando la riconduzione criminale degli averi originanti da BB. era palese, egli ha continuato ad agire. B. ha agito per mero scopo di lucro riguardo sia alla sua attività di fiduciario sia ai guadagni che si riproponeva di conseguire nell'operazione immobiliare. Per B., professionista attivo sulla piazza di Chiasso e con disponibilità finanziarie di rispetto, sarebbe inoltre stato facile non cadere nell'illegalità.



Caso 1: le relazioni pericolose di un fiduciario ticinese

Sentenza TF 6B_838/2018 del 13.01.2022

- L'analisi del Tribunale
- L'assoluzione



L'analisi del Tribunale federale

- Il TF ha confermato la provenienza dei valori patrimoniali movimentati da B. dalle attività illecite del clan, ma ha ritenuto non sussistere il dolo eventuale di B.
- Sebbene questo non svincolava minimamente B. dal rispetto degli obblighi di LRD, il fatto che G. e V. Martino erano a beneficio da molti anni di polizze assicurative sulla vita presso una delle maggiori assicurazioni svizzere e che Antonella era titolare da decenni di un conto presso una delle maggiori banche svizzere era un elemento rassicurante per B, «di modo che la probabilità della realizzazione del rischio non poteva apparire al ricorrente particolarmente elevata»
- B. ha precisato il contesto e lo scopo fiscale del suo intervento: nell'ottica della possibile entrata in vigore degli "accordi RUBIK", si sarebbe trattato di far riemergere fiscalmente in Svizzera il patrimonio del conto aperto nel 1995 senza dichiararlo all'Erario italiano. Quanto all'accelerazione nell'impostare l'intera operazione era stata dettata dagli scopi fiscali e non dai clienti.
- B. ha indicato le ragioni per cui non solo non ha nutrito dubbi sul credito, ma nemmeno doveva averne, e il TPF ha fatto astrazione da un elemento soggettivo, ossia la sua mancanza di dubbi, disattendendo che un dovere di approfondimento sorgerebbe unicamente in caso di informazioni insufficienti o dubbie.



L'analisi del Tribunale federale

- Pur avendo definito «molto problematico» il bonifico a favore di Longo, il TF ha ritenuto che questo episodio avrebbe dovuto far sorgere dubbi semmai in merito all'identità della controparte e dell'ADE, ma il TPF non spiega perché avrebbe dovuto anche farne sorgere in relazione all'origine del denaro, salvo rilevare la gravità della violazione dei doveri di diligenza per non aver acclarato il retroscena economico dell'operazione. Il TPF però non si confronta con le informazioni che B. ha raccolto presso i diretti interessati né indica le ragioni per cui non avrebbe dovuto accontentarsi delle stesse, tenuto peraltro conto del contesto dell'epoca.
- Il TF ha confermato la condanna per la falsità in documenti per le fatture false e ha rinviato al TPF per accertare il dolo nella falsità in documenti per la firma del formulario A e per accertare l'eventuale responsabilità di B per carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305^{ter} CP)



E intanto B...

- Ha sospeso la sua attività professionale
- Il 30% dei fondi sul conto di una sua Sagl sono rimasti sequestrati per 8 anni
- Si è autodenunciato all'autorità fiscale per le fatture false di L. SA
- Ha anticipato ingenti costi legali
- È rimasto condannato per falsità in documenti per le fatture e sarà ancora processato per la falsità in documenti per il formulario A e per la carente diligenza in operazioni finanziarie



Commenti e spunti per l'operatività



**Prassi relativa ai doveri di diligenza
con riferimento agli esempi della CDB
Leading cases 01.01.– 30.06.2021**



Completezza dell'identificazione: dati mancanti

1. Secondo l'art. 45 CDB 16, **tutti i documenti richiesti per la verifica dell'identità della controparte, per l'identificazione del detentore del controllo e dell'ADE devono essere ottenuti nella loro integralità e nella forma richiesta prima che il conto possa essere utilizzato.** Un conto è considerato utilizzabile a partire dal momento in cui delle transazioni possono esservi contabilizzate, anche se in pratica non è stato ancora utilizzato. Un'eccezione è possibile, e il conto può essere usato, se manca solo qualche dato in un documento (es. data di nascita dell'ADE) e non tutta l'informazione e solo per le relazioni d'affari per le quali l'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'ADE sono chiare.



Rinnovo dell'identificazione: constatazioni insolite

2. Le banche devono ripetere l'identificazione dell'ADE se nel corso della relazioni d'affari sorgono dei dubbi quanto all'identità della controparte con l'ADE o quanto all'esattezza della dichiarazione relativa all'ADE e questi dubbi non possono essere eliminati grazie a dei chiarimenti. **Un tale caso di dubbio esiste sempre se si fanno delle constatazioni insolite.** Ad es., è una constatazione insolita il fatto che delle transazioni sono effettuate su un conto che eccede i mezzi finanziari del cliente.



Rinnovo dell'identificazione: il nuovo ADE prestanome

3. Molti anni dopo l'apertura di un conto, **una società di sede ha dichiarato alla banca, con un nuovo Formulario A, che un'altra persona ne era divenuta l'ADE.** Dopo la ricezione di tale Formulario, delle transazioni tipiche sono intervenute sul conto (es., pagamenti al figlio del vecchio ADE, ad una società di sede controllata dal vecchio ADE, dei conti delle carte di credito del vecchio ADE), da cui si doveva inferire che l'ADE non era cambiato. Poiché si poteva pensare che il nuovo ADE non fosse che un prestanome per nascondere la persistente titolarità economica degli attivi della società da parte del vecchio ADE, la banca avrebbe dovuto interrompere la relazione d'affari.



Rinnovo dell'identificazione: cambio del domicilio della controparte

4. Nel caso in cui **una banca avrebbe dovuto più volte ripetere la procedura di verifica dell'identità della controparte ma è rimasta inattiva**, essa deve essere sanzionata per violazioni ripetute dell'obbligo di rinnovo (la banca aveva avuto, in 13 momenti diversi su 5 anni, indicazioni chiare del fatto che la controparte aveva traslocato più volte e che l'indirizzo fornito all'apertura della relazione d'affari non era più corretto). Se le violazioni di questo tipo riguardano più relazioni d'affari, la violazione è più grave.



Rinnovo dell'identificazione: nuovo ADE rappresentante di una fiduciaria

5. Qualche anno dopo aver aperto una relazione d'affari con una società di sede off-shore, una banca ha fatto allestire un nuovo Formulario A. **Il nuovo ADE era un rappresentante di una società fiduciaria che aveva in passato agito come rappresentante della società cliente e che aveva pure ricevuto un diritto di firma individuale sul conto.** Il cambio di ADE è stato giustificato con il fatto che il vecchio ADE stava divorziando e stava riunendo i suoi conti. Tale motivazione non è adeguata: non si capisce perché il divorzio dell'ADE di una società di sede off-shore dovrebbe portare ad un simile cambio di ADE. La banca avrebbe dovuto mettere in dubbio la dichiarazione di cambio di ADE e procedere a dei chiarimenti supplementari.



Rinnovo dell'identificazione: omessa registrazione della data del rinnovo

6. Una banca aveva regolarmente rinnovato la documentazione di un conto, ma **aveva omesso di registrare la data di ricezione dei nuovi documenti d'identificazione**, come prescritto dalla CDB. La Commissione di sorveglianza ha però ritenuto che non vi era stata violazione da parte della banca in quanto essa aveva effettuato il rinnovo senza esservi obbligata, cioè in assenza di un dubbi sull'identificazione.

